



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 109 del 16.02.2026

Oggetto: Affidamento incarico legale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nel contenzioso fiscale in capo a Comune di Chieti, OSL di Chieti - CIG BA6EA59470.

L'anno duemilaventisei il 16 del mese di febbraio alle ore 19:00 in video conferenza si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-iti/j.php?MTID=m32292f18d7eb206dc1e4a4097c0e71b6> in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini- <i>presidente</i>	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani- <i>componente</i>	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri- <i>componente</i>	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL nelle persone del Dott. Guglielmo Lancasteri, del Dott. Francesco Pisani e del Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che con deliberazione n. 1 del 29/08/2023, ad unanimità dei componenti della Commissione, è stato eletto Presidente della stessa il Dott. Nello Rapini;



COMUNE DI CHIETI

Visto l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Fatto presente

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenzioso con ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi /entrate patrimoniali dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;
- che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi srl (società in house costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte in evase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che il Comune di Chieti pur disponendo di un Ufficio Legale interno, con nota del 13.09.2024 ha provveduto a segnalare l'impossibilità di prendere in carico la situazione relativa al contenzioso, rappresentando la difficoltà a procedere alla costituzione in giudizio a difesa dell'Ente;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto "*Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti.*", è stato conferito ad un team di avvocati, composto dalle avv.te Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino, l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'Osl nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
- che con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stato deliberato anche la eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art.252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;
- che la *team* di avvocati incaricato, in esecuzione del citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025, ha predisposto e trasmesso il report dell'11 febbraio 2026, nel quale sono stati aggiornati i procedimenti già individuati nei precedenti report e segnalati nuovi giudizi per i quali si propone il conferimento di incarico;

Evidenziato che

Nel report citato figurano procedimenti pendenti presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Chieti per i quali si richiede di deliberare il compenso e di conferire nuovo incarico, come di seguito elencati:

- RIF 0079 - PROCEDIMENTO RGR 585/2025 CGT I° CHIETI
- RIF 0080 - PROCEDIMENTO RGR 606/2025 CGT I° CHIETI
- RIF 0081 - PROCEDIMENTO RGR 39/2026 CGT I° CHIETI
- RIF 0082 - PROCEDIMENTO RGR 24/2026 CGT I° CHIETI



COMUNE DI CHIETI

- RIF O083 - PROCEDIMENTO RGR 586/2025 CGT CH I° CHIETI

Figurano inoltre instaurandi procedimenti di appello dinanzi la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, per i quali si richiede di deliberare il compenso e di conferire nuovo incarico, come di seguito elencati:

- RIF O002: appello avverso la sentenza n. 11/2026 della CGT I° di Chieti depositata il 13.01.2026
- RIF O006: appello avverso la sentenza n. 473/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 04.11.2025
- RIF O009: appello avverso la sentenza n. 474/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 4.11.2025
- RIF O020: appello avverso la sentenza n. 630/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 29.12.2025
- RIF O024 SUB C: appello avverso la sentenza 592/2025 della CGT di I° di Chieti depositata il 19.12.2025 e notificata il 22.12.2025
- RIF O039 SUB A): appello avverso la sentenza n. 448/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 271/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB B): appello avverso la sentenza n. 449/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 273/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB C): appello avverso la sentenza n. 450/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 274/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O074: appello avverso la sentenza n. 494/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 17.11.2025

Nella relazione citata si evidenzia la necessità di procedere al versamento delle seguenti somme, a titolo di contributo unificato e diritti di segreteria, indispensabili per l'iscrizione a ruolo degli appelli, come di seguito specificato:

- RIF O002: **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 11/2026 della CGT I° di Chieti depositata il 13.01.2026
- RIF O006: **contributo unificato tributario di € 120,00** per l'appello avverso la sentenza n. 473/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 04.11.2025
- RIF O009: **contributo unificato tributario di € 500,00** per l'appello avverso la sentenza n. 474/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 4.11.2025
- RIF O020: **contributo unificato tributario di € 30,00** per l'appello avverso la sentenza n. 630/2025 depositata in data 29.12.2025
- RIF O024 SUB C: **contributo unificato tributario di € 1.500,00** per l'appello avverso la sentenza 592/2025 della CGT di I° di Chieti depositata il 19.12.2025 e notificata il 22.12.2025
- RIF O039 SUB A): **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 448/1/2025, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 271/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB B): **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 449/1/2025, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 273/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB C): **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 450/1/2025, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 274/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O074: **contributo unificato tributario di € 250,00** per l'appello avverso la sentenza n. 494/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 17.11.2025

Valutato:

- che, sulla base della relazione in argomento dai legali incaricati, i ricorsi promossi appaiono, con ragionevole attendibilità, privi di fondamento, in quanto carenti di adeguato supporto giuridico e fattuale. Tale valutazione preliminare conferma l'opportunità e la fondatezza della scelta dell'Ente di resistere in giudizio, anche alla luce della sostenibilità tecnica ed economica



COMUNE DI CHIETI

- dell'azione difensiva;
- che, sempre sulla base della relazione trasmessa, anche le ragioni di censura alle motivazioni delle sentenze di cui si chiede di conferire incarico per l'appello appaiono fondate, sussistendo specifici vizi di legge opportunamente emarginati;
 - che sussiste un evidente interesse pubblico alla difesa dell'Ente e del suo patrimonio, interesse che impone di contrastare in giudizio eventuali pretese ritenute infondate nonché sentenze ingiuste, al fine di salvaguardare la regolarità e l'efficienza della procedura di liquidazione. In tal senso, l'opposizione ai ricorsi e l'impugnazione delle sentenze sfavorevoli all'ente costituisce non solo una legittima facoltà, ma un obbligo funzionale alla tutela della collettività, alla corretta gestione del dissesto e alla prevenzione di possibili responsabilità per inerzia, anche in relazione a potenziali danni erariali e a squilibri nella composizione della massa passiva;
 - che risulta opportuno e necessario conferire specifico incarico legale per la costituzione in giudizio e l'opposizione ai ricorsi suddetti nonché per la proposizione degli atti di appello, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione della massa attiva, tutelare i diritti dei creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo e contribuire alla corretta prosecuzione della procedura di liquidazione, garantendo una gestione ordinata ed efficace delle problematiche finanziarie dell'Ente.

Dato atto che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente locale;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253 comma 3, del TUEL e art. 4 comma 8 ter DPR 378/93, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;
- per unanime giurisprudenza, è organo dell'Ente e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Richiamate le seguenti norme e la giurisprudenza, prassi e dottrina di riferimento.

Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n 36/2023), che prevede:

"Art. 56- Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi.

*1. Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e alle concessioni di servizi: (... ..)*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti **servizi legali**:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ex dell'art. 1 L. n. 31/82; (... ..)

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

L'art.50 "contratti sottosoglia";

In genere la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti,



COMUNE DI CHIETI

fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 17/12/2021, n. 40572 (rv. 663534-01),

Corte Giustizia UE, sentenza 6 giugno 2019, causa n. C-264/18 è obiettivamente contraddittorio procedere alla selezione concorsuale dell'avvocato difensore stante la peculiarità del rapporto (fondato sulla fiducia) che si deve instaurare, evidenziando come il valore primario da tutelare con l'incarico di patrocinio è il diritto di difesa della Pubblica Amministrazione; di conseguenza l'affidamento deve avvenire secondo modalità che garantiscano la migliore realizzazione di tale diritto, che non è assicurata dalla selezione concorsuale dell'avvocato che, al contrario, è suscettibile di comprometterlo. Per questo il principio di parità di trattamento non impedisce ma al contrario consiglia di disporre l'affidamento diretto dell'incarico di difesa dell'Ente, che quindi non è ostacolato dalla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

La sentenza sopra citata, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

Considerato che il presente affidamento risulta essere connotato da ragioni d'urgenza derivanti, da un lato, dalla richiesta delle parti di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con fissazione a breve delle udienze che potrebbe produrre effetti rilevanti sul caso *de quo* e incidere negativamente sulla gestione della liquidazione, e, dall'altro, dalla imminente scadenza dei termini per la proposizione degli appelli avverso le sentenze di primo grado;

Evidenziato che le avvocate incaricate, sopraccitate, hanno provveduto a inviare report sul contenzioso fiscale in capo al Comune di Chieti, OSL, Teateservizi srl, in atti, corredato da preventivo di spesa dettagliato sui singoli procedimenti per l'incarico di difesa e rappresentanza congiunta dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti nei giudizi su indicati;

Ritenuto di dover dunque procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale nei seguenti procedimenti:

- RIF 0079 -PROCEDIMENTO RGR 585/2025 CGT I° CHIETI
- RIF 0080 - PROCEDIMENTO RGR 606/2025 CGT I° CHIETI
- RIF 0081 -PROCEDIMENTO RGR 39/2026 CGT I° CHIETI
- RIF 0082 - PROCEDIMENTO RGR 24/2026 CGT I° CHIETI
- RIF 0083 - PROCEDIMENTO RGR 586/2025 CGT CH I° CHIETI
- RIF 0002: appello avverso la sentenza n. 11/2026 della CGT I° di Chieti depositata il 13.01.2026
- RIF 0006: appello avverso la sentenza n. 473/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 04.11.2025
- RIF 0009: appello avverso la sentenza n. 474/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 4.11.2025
- RIF 0020: appello avverso la sentenza n. 630/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 29.12.2025
- RIF 0024 SUB C: appello avverso la sentenza 592/2025 della CGT di I° di Chieti depositata il 19.12.2025 e notificata il 22.12.2025
- RIF 0039 SUB A): appello avverso la sentenza n. 448/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 271/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL



COMUNE DI CHIETI

- RIF O039 SUB B): appello avverso la sentenza n. 449/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 273/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB C): appello avverso la sentenza n. 450/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 274/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O074: appello avverso la sentenza n. 494/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 17.11.2025

Visto il codice identificativo gara CIG BA6EA59470 rilasciato attraverso la sezione ANAC della piattaforma telematica TuttoGarePA collegata alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Richiamati gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate

- 1) di determinare il compenso, di costituirsi in giudizio e di proporre appello nei seguenti procedimenti:
 - RIF O079 -PROCEDIMENTO RGR 585/2025 CGT I° CHIETI
 - RIF O080 - PROCEDIMENTO RGR 606/2025 CGT I° CHIETI
 - RIF O081 -PROCEDIMENTO RGR 39/2026 CGT I° CHIETI
 - RIF O082 - PROCEDIMENTO RGR 24/2026 CGT I° CHIETI
 - RIF O083 - PROCEDIMENTO RGR 586/2025 CGT CH I° CHIETI
 - RIF O002: appello avverso la sentenza n. 11/2026 della CGT I° di Chieti depositata il 13.01.2026
 - RIF O006: appello avverso la sentenza n. 473/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 04.11.2025
 - RIF O009: appello avverso la sentenza n. 474/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 4.11.2025
 - RIF O020: appello avverso la sentenza n. 630/2025 della CGT I° di Chieti depositata il 29.12.2025
 - RIF O024 SUB C: appello avverso la sentenza 592/2025 della CGT di I° di Chieti depositata il 19.12.2025 e notificata il 22.12.2025
 - RIF O039 SUB A): appello avverso la sentenza n. 448/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 271/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
 - RIF O039 SUB B): appello avverso la sentenza n. 449/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 273/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
 - RIF O039 SUB C): appello avverso la sentenza n. 450/1/2025 della CGT di I° di Chieti, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 274/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
 - RIF O074: appello avverso la sentenza n. 494/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 17.11.2025
- 2) di conferire per i motivi riportati in premessa e che si intendono integralmente riportati l'incarico legale all'Avv. Sara Bascelli, all'Avv. Giorgia Di Sabatino, all'avv. Chiara Di Cola e all'Avv. Francesca De Vincentiis congiuntamente e disgiuntamente tra loro riconoscendo ampio mandato di difendere e rappresentare l'OSL in relazione ai ricorsi/appelli di che trattasi con ogni facoltà di legge; **ratificando** espressamente ogni attività difensiva eventualmente già svolta dai legali incaricati nelle more della presente delibera, considerandola pienamente efficace e conforme al presente mandato.
- 3) di stabilire il compenso complessivo spettante per i procedimenti sopra indicati pari a € **34.716,50** oltre spese (contributo unificato tributario) e oneri di legge (IVA e CPA) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate, come da report dettagliato in atti;
- 4) di destinare la somma complessiva di € **2.640,00** per l'anticipazione delle seguenti spese di giudizio (esenti ex art 15 dpr 633/1972):
 - RIF O002: **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 11/2026 della CGT I° di Chieti depositata il 13.01.2026



COMUNE DI CHIETI

- RIF O006: **contributo unificato tributario di € 120,00** per l'appello avverso la sentenza n. 473/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 04.11.2025
- RIF O009: **contributo unificato tributario di € 500,00** per l'appello avverso la sentenza n. 474/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 4.11.2025
- RIF O020: **contributo unificato tributario di € 30,00** per l'appello avverso la sentenza n. 630/2025 depositata in data 29.12.2025
- RIF O024 SUB C: **contributo unificato tributario di € 1.500,00** per l'appello avverso la sentenza 592/2025 della CGT di I° di Chieti depositata il 19.12.2025 e notificata il 22.12.2025
- RIF O039 SUB A): **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 448/1/2025, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 271/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB B): **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 449/1/2025, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 273/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O039 SUB C): **contributo unificato tributario di € 60,00** per l'appello avverso la sentenza n. 450/1/2025, depositata il 22.10.2025 nel procedimento rubricato al n. 274/2024 R.G., parzialmente favorevole all'OSL
- RIF O074: **contributo unificato tributario di € 250,00** per l'appello avverso la sentenza n. 494/2025 della CGTI° di Chieti depositata il 17.11.2025;

- 5) di dare atto che il Presidente dell'OSL ha conferito alle citate avvocate Procura speciale, per singolo procedimento sottoscritte anche dal Sindaco e allegate alla presente, e sottoscriverà apposita convenzione per regolamentare i rapporti tra OSL e i legali incaricati;
- 6) di dare atto che la spesa preventivata pari a € **34.716,50** oltre spese (contributo unificato) e oneri di legge (IVA e CPA) e rimborso spese vive sostenute ed eventualmente anticipate è imputata a carico della gestione straordinaria di liquidazione, ai sensi della normativa sulla liquidazione straordinaria riportata in premessa;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- 8) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 19.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 109** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 17 febbraio 2026 al 03 marzo 2026.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 17 febbraio 2026



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia